



**REGIONE
SICILIANA**



ARTIGIANCASSA

Gruppo BNP PARIBAS

**DISPOSIZIONI OPERATIVE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
SU OPERAZIONI DI CREDITO**

(Decreto dell'Assessore Regionale delle Attivita' Produttive del 17.02.2010)

PREMESSA

Le presenti Disposizioni operative disciplinano la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, nonché la concessione di contributi previsti da specifiche norme regionali.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite: le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Associazioni Artigiane di categoria, i Confidi Artigiani¹.

I predetti soggetti hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti Disposizioni operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, istituito dalla Regione presso Artigiancassa.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni viene predisposta da Artigiancassa e resa operativa dal Comitato Tecnico Regionale.

Detta modulistica è disponibile sul sito internet www.artigiancassa.it

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi regolati dalle presenti norme operative le imprese artigiane², costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/85 e successive modifiche o integrazioni e le imprese che ottengano l'iscrizione ai predetti Albi entro sei mesi dalla data della domanda di agevolazione, che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese appartenenti ai settori riportati nel Regolamento CE tempo per tempo vigente.

¹ Per brevità, successivamente denominati "Soggetto presentatore"

² Per brevità, successivamente denominate "imprese".

2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, compilata e sottoscritta per le parti di rispettiva competenza dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore, deve essere trasmessa alla Sede Regionale Artigiancassa per la Sicilia entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo³.

La domanda deve essere utilizzata anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima⁴ **unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice, se il Soggetto presentatore e' diverso dalla Banca .**

Inoltre, per i provvedimenti di concessione di agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 5 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria ed alla Banca finanziatrice il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate⁵ svolte dall'impresa,

³ V. paragrafo 10.

⁴ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.

⁵ Per attività certificate devono intendersi quelle espressamente previste nella certificazione della Camera di Commercio.

ivi incluse le spese per lavori ed impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;

- b) all'acquisto dell'area su cui insistono i fabbricati aziendali, nel limite del 10% dell'investimento complessivo;
- c) all'acquisto di aziende o loro rami;
- d) all'acquisto di macchine, attrezzature, autoveicoli nuovi⁶, ovvero usati nel rispetto della Norma 4 del Regolamento CE 1685/00, posti al servizio di tutte le attività certificate svolte⁷ dall'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- e) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze;
- f) all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- g) all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale e servizi di certificazione normativa (marchi CE, UNI, etc.);
- h) all'acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale;
- i) a sostenere le spese per gli investimenti in innovazione indicati in appendice n. 1⁸;
- j) alla trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, in finanziamenti a medio e lungo termine;
- k) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti⁹.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

La domanda di agevolazione:

- può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 sugli aiuti d'importanza minore (c.d. regola de minimis), la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (Regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);

⁶ Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

⁷ V. precedente nota 5.

⁸ L'investimento in innovazione per l'acquisto di attrezzature e/o macchinari può riguardare solo beni nuovi.

⁹ Per tale destinazione deve essere presentata domanda separata.

- non può comunque riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in **copia fotostatica resa conforme all'originale dal Soggetto presentatore**; in quest'ultimo caso, **il Soggetto presentatore dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa"**.

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate¹⁰ ovvero, nel caso di acquisto di fabbricati e/o dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisto di aziende o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto. **In luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà¹¹** utilizzando gli appositi schemi reperibili al sito internet www.artigiancassa.it (v. premessa).

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione della destinazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale¹² attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua (cioè destinati all'esercizio di impresa e a civile abitazione), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività certificate dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

¹⁰ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

¹¹ Le fatture rimangono comunque a disposizione di Artigiancassa che, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture stesse, anche in originale.

¹² La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della norma 4 del Regolamento CE 1685/00, devono essere prodotte:

- **una dichiarazione del venditore** che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali, regionali o comunitarie;
- **una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale** attestante che: a) il prezzo del bene usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi di fabbrica; b) le caratteristiche tecniche del bene usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.

Per quanto riguarda la trasformazione delle esposizioni bancarie a breve, e' necessario produrre i relativi estratti conto dai quali rilevare la passività'.

4. Caratteristiche del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di:

- 24 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento, compreso l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami;
- 12 mesi per gli investimenti destinati all'innovazione;
- 6 mesi per tutte le altre destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo¹³ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta di Artigiancassa dovrà' essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

¹³ Il periodo di utilizzo ha termine nel momento in cui, completato l'investimento, può' essere documentato l'avvenuto sostenimento della spesa e la destinazione dell'investimento stesso ai fini aziendali.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 350.000,00 Euro a valere sui fondi trasferiti dallo Stato, elevabili a 500.000,00 Euro a carico di conferimenti regionali.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 70.000,00 Euro a valere sui fondi trasferiti dallo Stato, elevabili a 100.000,00 Euro a carico di conferimenti regionali, per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando l'importo indicato al primo comma del presente articolo, per il numero delle imprese consorziate.

Nei limiti di importo di cui ai precedenti commi non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei citati limiti.

Sono escluse dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore a 10.000,00 Euro.

6. Misura del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

a) All' 80%, per investimenti:

- in innovazione e per quelli destinati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. In tal caso, pena il mancato riconoscimento del maggior contributo, l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione il dettaglio degli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa;
- relativi a finanziamenti a medio e lungo termine stipulati per una delle destinazioni di cui al precedente punto 3) che risultino garantiti da Confidi artigiani in misura non inferiore al 20%;

- b) al 70%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera a):
- realizzati da imprese costituite da giovani;¹⁴
 - da imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
- c) al 60%, per investimenti che non rispondono ai requisiti di cui alle lettere a) e b).

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito Internet:

. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

7. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) 15 anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lettere a, b, c, i (per quest'ultima, limitatamente alla voce di spesa di cui al punto 4 dell'Appendice n. 1) del precedente paragrafo 3;
- b) 10 anni per i finanziamenti aventi le restanti destinazioni.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a) e b) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione¹⁵, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- 20 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);

¹⁴ Si considerano imprese costituite da giovani quelle il cui titolare (nel caso di ditta individuale) ovvero la maggioranza dei soci (nel caso di società) e' di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

¹⁵ Si considerano imprese di nuova costituzione le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane da non oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (data apposta sul modello di domanda)

-12 anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b).

8. Ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, se completa e corredata della necessaria documentazione viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione all'impresa beneficiaria ed alla Banca finanziatrice dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione ai contributi con riserva da sciogliere quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate da Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa che non può avvenire decorsi due anni dalla data di ammissione con riserva.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi.

9. Ulteriori interventi agevolativi – Contributo in conto capitale

Agli investimenti descritti al paragrafo 3, per i quali sono stati concessi finanziamenti che beneficiano del contributo in conto interessi, è riconosciuto un contributo in conto capitale, in proporzione a carico anche dei conferimenti regionali, nella misura del 15% della spesa ammissibile, da erogare contestualmente al contributo in conto interessi con le modalità di cui al successivo punto 10).

La proporzione è determinata dalle quote del finanziamento ammissibili ai fondi di derivazione statale assegnati alla Regione e quelli conferiti, ad incremento, dalla Regione.

La concessione dell'agevolazione segue le stesse regole descritte al precedente punto 8).

Il contributo in conto capitale non puo' essere richiesto per operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di esposizioni bancarie a breve.

10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al precedente punto 7.

La misura del contributo interessi, sommato al conto capitale, non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"¹⁶.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁷.

I contributi sono erogati all'impresa¹⁸ in unica soluzione, entro 60 giorni dalla delibera di concessione.

Il contributo in conto interessi e' erogato in forma attualizzata al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione stessa

In ogni caso il Soggetto presentatore ha l'obbligo di informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito ad eventuali cause a sua conoscenza che determinino la decadenza dal diritto all'agevolazione concessa¹⁹, quali:

- la non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento²⁰;
- comunicazioni rese dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato.

Con cadenza annuale Artigiancassa verifica presso le Banche finanziatrici la regolarità dell'ammortamento del finanziamento agevolato.

¹⁶ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione Europea (Regolamento CE n. 1998/2006 - G.U.C.E. L 379/5 del 28/12/06) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola del "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo del "de minimis", appena indicato, i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.

¹⁷ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹⁸ **L'impresa deve indicare nella domanda di agevolazione l'IBAN su cui effettuare l'accredito.**

¹⁹ Tali comunicazioni sono necessarie ai fini della eventuale revoca del contributo.

²⁰ Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenuto successivamente all'estinzione contrattuale.

11. Revoca dei contributi

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità esistenti al momento dell'ammissione al contributo.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

12. Trattamento fiscale e tributario

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di

bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE

(operazioni di credito)

- 1) **Acquisto di attrezzature o macchinari innovativi finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo. L'innovazione può riguardare la riduzione dei consumi energetici, il contenimento dei tempi di lavorazione, un miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito;**
- 2) **Realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione. Per prototipo si intende anche un elemento necessario per la realizzazione finale di un particolare tecnologico commissionato e realizzabile solo attraverso prove su prototipi di officina;**
- 3) **Realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo anche sulla base di brevetti propri o di terzi o tecnologie acquistata da enti pubblici di ricerca o università o privati in grado di fornire all'impresa un vantaggio competitivo;**
- 4) **Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università con realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti.**